

Allegato all'atto N-11

9 GEN 2015



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata Officina della Competitività Europea identificabile anche con la sigla O.C.E., da ora definita "Associazione". L'Associazione ha sede in Pisticci (MT) alla Via Ariosto n. 14 bis. L'Associazione non ha fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero.

ART 2 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, si propone di svolgere attività nel settore della progettazione, formazione e orientamento al lavoro.

L'azione dell'Associazione individua, prevalentemente, come finalità la promozione del mercato del lavoro e l'inserimento, in modo specifico, dei giovani nello stesso.

L'Associazione, altresì, si prefigge di promuovere le attività economiche ed imprenditoriali.

Nel realizzare queste finalità l'Associazione svolge la propria attività nei settori della formazione, agricoltura, ambiente, attività produttive, turismo, infrastrutture, edilizia ed attività socio-culturali.

Il conseguimento degli scopi sociali potrà essere realizzato attraverso qualsiasi forma e più precisamente:

- tramite l'accreditamento presso i Ministeri, il riconoscimento e l'accreditamento da parte della Regione Basilicata o altri Enti Locali o Pubblici;

- tramite la presentazione di progetti, iniziative, manifestazioni e corsi da sottoporre al finanziamento degli Enti pubblici e privati competenti, la partecipazione a progetti e azioni della Comunità Europea anche in partnership con Enti e Istituzioni pubbliche;

- tramite la presentazione di progetti, iniziative, manifestazioni e corsi da sottoporre al finanziamento di Imprenditori pubblici e privati, la partecipazione a progetti e azioni della Comunità Europea anche in partnership con Imprenditori pubblici e privati;

- tramite il reperimento di sponsor e contributi di qualunque forma, ivi comprese le quote associative;

- tramite qualsiasi forma prevista dalle vigenti leggi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà anche conferire particolari incarichi ed attribuzioni ai soci, ai componenti del Comitato Direttivo ovvero a terzi estranei all'Associazione retribuiti secondo le norme vigenti in materia.

ART 3 - CATEGORIE DI SOCI

I soci possono essere fondatori, ordinari o onorari. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute.

Possano far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni di specchiata rettitudine e moralità, che sono interessati alle finalità istituzionali, condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano per realizzarlo.

Le persone giuridiche e gli enti e le associazioni partecipano tramite il legale rappresentante o un suo delegato.

ART 4 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

ART 5 - SOCI BENEMERITI

Sono soci benemeriti quelli ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo con tale qualifica.

ART 6 - SOCI ORDINARI

Si diventa soci ordinari su richiesta dell'interessato, con l'iscrizione del nominativo nel libro dei soci dell'Associazione ed il regolare versamento della quota sociale annua.

I soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

I soci onorari devono aver raggiunto la maggiore età.

Possano altresì far parte dell'Associazione Enti pubblici, ONLUS, associazioni no-profit ed altre associazioni ed enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione nonché imprese. Per tali categorie di soci la quota d'iscrizione iniziale e quella annuale saranno determinate dal Consiglio Direttivo caso per caso in relazione ad ogni singola richiesta di adesione nonché alla tipologia del richiedente.

ART 7 - SOCI ONORARI

Verranno nominati soci onorari quanti (persone fisiche o giuridiche) in base alle proprie professioni ed attività, potranno fornire un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

ART 8 - DOMANDA DI ADESIONE DEI SOCI

La domanda scritta di adesione dell'associato dovrà pervenire al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente statuto, la dichiarazione di condividere, le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, oltre al pagamento della quota di iscrizione. La domanda dovrà essere accompagnata contestualmente alla presentazione della firma di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

ART 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

A seguito della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo valuta la presenza o meno dei requisiti. L'adesione produce effetti solo dopo la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo e la trascrizione del nominativo del socio

nel libro dei soci.

Il consiglio Direttivo dovrà discutere la richiesta di iscrizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di non accoglimento il rifiuto dovrà essere motivato ed il richiedente potrà far ricorso all'assemblea degli soci.

ART 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci s'impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

I soci si impegnano a non esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio ad altra società concorrente.

ART 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- morte del socio.

ART 12 – DIMISSIONI

In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa.

ART 13 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione: 1) L'Assemblea dei soci; 2) L'Assemblea dei soci fondatori e benemeriti; 3) Il Consiglio Direttivo; 4) Il Presidente; 5) Il Vice-Presidente; 6) Il Tesoriere; 7) Il Segretario. Durano in carica tre anni.

ART 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ART 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea ordinaria, altresì, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando viene fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta dal segretario mediante lettera raccomandata o comunicazione via mail con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. La raccomandata potrà essere consegnata a mani, ovvero spedita a tutti gli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa:

- L'Assemblea in convocazione ordinaria:

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- delibera sulla costituzione di nuove sedi regionali e/o provinciali;
- delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Presidente.

ART 16 – VALIDITÀ E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci, salvo altre specifiche norme del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

ART 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria è convocata quando viene fatta richiesta da almeno il 50% degli aderenti o da almeno 5 consiglieri.

La convocazione è fatta dal segretario mediante lettera raccomandata o comunicazione via mail con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. La raccomandata potrà essere consegnata a mani, ovvero spedita a tutti gli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell'adunanza e comunque deve giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa:

- L'Assemblea in convocazione straordinaria:

- o delibera sulle modificazioni dello Statuto
- o sullo scioglimento dell'Associazione
- o sul provvedimento del Consiglio Direttivo di diniego all'ingresso di un nuovo socio.

ART 18 – VALIDITÀ E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la validità delle assemblee straordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza dei due terzi dei soci, salvo altre specifiche norme del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.

ART 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI E BENEMERITI

L'Assemblea dei soci fondatori e benemeriti è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni qual volta si devono votare gli organismi dell'assemblea.

La convocazione è fatta dal segretario mediante lettera raccomandata o comunicazione via mail con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. La raccomandata potrà essere consegnata a mani, ovvero spedita a tutti i soci fondatori o benemeriti almeno sette giorni prima dell'adunanza e comunque deve giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea dei soci fondatori e benemeriti:

- elegge gli organi del Consiglio Direttivo;
- elegge un Revisore dei Conti.

ART 20 – VALIDITÀ E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI E BENEMERITI

Per la validità delle assemblee dei soci fondatori e benemeriti in prima convocazione è necessaria la presenza dei due terzi dei soci fondatori e benemeriti, salvo altre specifiche norme del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci fondatori e benemeriti.

L'Assemblea dei soci fondatori e benemeriti delibera a maggioranza dei presenti.

ART 21 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo tra i soci presenti.

Durante le Assemblee il Segretario redigerà il verbale della riunione.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario che li redige.

ART 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

E' compito dell'Assemblea nominare il Consiglio Direttivo. Questo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere integrato con membri nominati ad hoc dall'Assemblea, su richiesta e proposta del Consiglio stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi componenti elegge:

- un Presidente; - un Vicepresidente; - un Segretario; - un Tesoriere; - un revisore dei conti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 2 giorni prima della data fissata, con comunicazione telefonica, e-mail, pec, telegramma, fax.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Eseguire in ogni parte il programma dell'Associazione, come stabilito dal presente Statuto e dall'Assemblea ed a tale scopo dovrà (esemplificamente e senza esaustività):

- Assumere il personale.

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico consuntivo annuali.

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività.

- Accogliere o rigettare, ad insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti soci.

- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

- Trasferire o costituire altre sedi o distaccamenti dell'Associazione

- Compiere ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione anche scientifica dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine tecnica, scientifica o sociale, commerciale, informativa in genere, nonché di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, ideazione e quant'altro serva allo scopo del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, altresì, nomina un arbitro che andrà a comporre il Collegio Arbitrale;

Il Consiglio Direttivo può istituire fondi per destinazioni specifiche.

ART 23 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca l'Assemblea, la presiede; promuove e dirige d'intesa con il Consiglio Direttivo, se è nominato, e nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea dei soci, l'attività dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART 24 – VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente, anch'egli eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro, coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

ART 25 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo di cui è membro e resta in carica per il tempo di durata dello stesso. Può essere rinnovato nell'incarico.

E' il referente contabile di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

ART 26 – SEGRETARIO

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo di cui è membro.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

ART 27 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del terzo anno medesimo.

ART 28 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci ed esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Dura i carica due anni e può essere riconfermato. Può essere revocato anzitempo, senza motivazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Redige le relazioni sul rendiconto economico preventivo e sul rendiconto economico consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Se il Revisore non è socio dell'Associazione, il relativo incarico può essere ricompensato nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Associazione.

ART 29 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Matera il quale nominerà, eventualmente, anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART 30 – AMMINISTRAZIONE

L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'amministrazione dell'Associazione viene svolta dal Presidente.

ART 31 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- contributi in capitale sociale dei soci;
- donazioni da parte dei soci, di enti o di privati;
- finanziamenti pubblici e privati previsti dalle normative vigenti.

Il capitale sociale è composto dalle quote associative dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi nelle forme previste dal presente statuto, il patrimonio, al netto di oneri e spese, sarà devoluto a favore di enti e/o associazioni e/o persone fisiche, come designato dall'Assemblea dei Soci all'atto dello scioglimento.

ART 32 – SEDI LOCALI

Laddove ve ne sia la richiesta e la necessità, potranno essere istituite Sedi Locali a carattere regionale, provinciale o locale, sia in territorio nazionale che comunitario.

L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dall'Assemblea dei Soci

Le Sedi Locali possono, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per:

- mancato funzionamento, per un periodo prolungato, degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli stessi.
- gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale.
- mancanza di soci effettivi e attivi.

Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà all'Assemblea della Sede Centrale una relazione sullo stato della Sede, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

ART 33 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ART 34 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti nell'ordinamento italiano.